



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

SINDACO

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 25	Data emissione	29-12-2021
-------	----------------	------------

Oggetto: **Conferimento incarico a titolo gratuito di esperto del Sindaco in materia di riordino e sistemazione dell'archivio storico comunale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i.**

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 14, lett. o), dello Statuto, ha competenza legislativa esclusiva, o primaria, in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” e che, pertanto, la legge n. 142 del 1990, oggi d.lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., ha trovato ingresso nell'ordinamento regionale solo a seguito di apposito recepimento avvenuto con la legge n. 48 del 1991;

DATO ATTO che con l’emanazione della legge regionale n. 7 del 1992 e s.m.i., la Regione ha inteso ridisegnare il ruolo del Sindaco, ponendolo in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e, quindi, con l’assunzione di un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'Ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

RITENUTO che l'ordinamento delle autonomie locali in Sicilia conferisce al Sindaco precipui compiti, oltre a quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti (c.d. “principio della competenza residuale”);

RITENUTO che tale impostazione giuridica comporti che il Sindaco debba sovente occuparsi di problematiche ad alto contenuto tecnico e specialistico, tenuto anche conto dei sempre maggiori e complessi poteri e funzioni assegnati dall'ordinamento della Repubblica all'ente locale;

DATO ATTO che in tale cornice istituzionale deve essere inquadrata la previsione normativa recata dall'art. 14 della l.r. n. 7 del 1992, come modificato dall'art. 41 della legge n. 26 del 1993, dall'art. 4 della legge n. 38 del 1994, dall'art. 6 della legge n. 41 del 1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n. 6 del 1997, che attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad "esperti" estranei all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;

DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione avviare un percorso di riordino dell'archivio storico, in virtù dell'enorme patrimonio memoriale che esso custodisce, quale luogo dove ricostruire le tracce del passaggio umano, le modifiche sociali, l'evolversi della vita quotidiana scandita dalle norme del vivere civile;

RITENUTO che l'archivio storico comunale abbia valenza sia interna, come supporto all'attività amministrativa, che valenza esterna, come servizio pubblico di accesso alla documentazione sia per fini amministrativi che storici e culturali;

RITENUTO necessario avvalersi, per realizzare tale intento, del supporto e della consulenza di un soggetto esperto, che abbia adeguata competenza e specifica esperienza circa il corretto funzionamento del servizio archivistico;

VISTO l'art.14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, rubricato "Incarichi ad esperti", che consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;

DATO ATTO che, ai sensi del medesimo articolo, gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui manchi il requisito culturale della laurea;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti Sicilia, espresso con delibera n. 3323/07, delibera n. 334/08, delibera n. 722/08, delibera n. 27/11, ai sensi del quale:

- il Sindaco, al quale spettano oltre ai compiti assegnati per legge anche quelli che per legge o Statuto non sono attribuiti agli altri organi politici o burocratici, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto;

- che tali incarichi non rientrano nella tipologia prevista ex art. 7 D. Lgs. n. 165/2001 per studio, ricerca e consulenza, quindi non soggiacciono ai vincoli imposti ex art. 3, commi 55 e 56 della n. 244/07 né possono essere collocati tra quelli ad alto contenuto di professionalità ex art. 110, c. 6 del D. Lgs. n° 267/00;

- la norma regionale suindicata, in ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

RICHIAMATO il parere delle Sezioni Riunite della Regione Sicilia in sede consultiva della Corte dei Conti, espresso con deliberazione n.33/2011/SS.RR./PAR, il quale afferma che la normativa di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/1992 consente al Sindaco di nominare esperti che lo coadiuvino nelle attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'organo di direzione politica e, come tale, estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale affidata ai dirigenti e al personale amministrativo. L'inerenza delle attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì che gli stessi non siano assimilabili *tout court* ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale e amministrativa;

RICORDATO, altresì, che, ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti controllo Regione Sicilia n. 33/2014, "la facoltà concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova dei

limiti solo nel contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 in parola. Da ciò discende che il conferimento debba intendersi *intuitu personae*”;

VISTA la sentenza n. 754/2020 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sicilia, secondo cui “in ragione dell’evidente carattere fiduciario del conferimento previsto dall’art. 14 innanzi richiamato, per gli incarichi in argomento, non trovano applicazione i criteri di selezione comparativa per l’individuazione dell’esperto, fermo restando l’obbligo, di natura generale e inderogabile, di motivare adeguatamente il provvedimento di nomina”;

RITENUTO, tuttavia, che i poteri del Sindaco debbano essere vincolati al rispetto del canone costituzionale di buona amministrazione, previsto dall’art. 97 della Costituzione e, quindi, al rispetto del principio di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

RAVVISATA la necessità di conferire a soggetto esterno all’Amministrazione comunale l’incarico di esperto al fine di supportare il Sindaco nel percorso di riordino e sistemazione dell’archivio storico comunale, con i contenuti e alle condizioni stabilite nel disciplinare di incarico, svolgendo il proprio incarico in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione;

RILEVATO che il soggetto da nominare può individuarsi nella persona del prof. Nunzio Lauretta, nato a Chiaramonte Gulfi il 07.04.1951, residente in Comiso, attualmente in quiescenza, tenuto conto della competenza ed esperienza maturata nella materia in oggetto, come si evince dal **curriculum presentato, acquisito agli atti**;

RITENUTO che gli esperti nominati dal Sindaco debbano essere in possesso di documentata attività professionale, che deve essere verificata in concreto attraverso il possesso di titoli di studio, culturali o di servizio che facciano ritenere un determinato soggetto particolarmente perito in un determinato settore, al fine di verificare che la scelta effettuata risponda a criteri di ragionevolezza (cfr. Corte dei Conti reg. Sicilia, sez. giurisd. 3 marzo 1999, n. 85);

CONSIDERATO che il prof. Nunzio Lauretta, appositamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare ed esercitare l’incarico *de quo*, a titolo gratuito, fermo restando il diritto a percepire il solo rimborso delle spese vive e documentate, nel limite massimo **di € 1.000,00 per** l’intera durata dell’incarico;

VISTA la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di assenza di cause di conflitto di interessi sottoscritta dal professionista e acquisita agli atti;

DATO ATTO che l’incaricato è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico;

RILEVATO che l’incarico *de quo* in quanto finalizzato a supportare e coadiuvare l’attività dell’organo di direzione politica, non può che avere un contenuto ispirato alla funzione di programmazione, indirizzo e controllo, tipicamente ascritta al ruolo del Sindaco ma che l’attività da svolgersi da parte dell’esperto deve dunque limitarsi a sostenere la competenza tipica dell’organo di direzione politica, e non può sconfinare nel campo della gestione ordinaria delle attività amministrative, espressamente riservato dalla legge alla dirigenza;

VISTO il comma 4 dell’art. 14 della l.r. n. 7/1992, ai sensi del quale il Sindaco deve annualmente trasmettere al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull’attività svolta dagli esperti da lui nominati (ciò al fine di consentire all’assemblea, composta da esponenti delle forze politiche di maggioranza e d’opposizione, di esercitare un controllo democratico sul corretto utilizzo da parte di quest’ultimo della prerogativa riservatagli, sulla proficuità dell’attività esperita dai soggetti incaricati, sulla rispondenza della loro azione a finalità d’interesse pubblico);

VISTO lo schema di disciplinare che fa parte integrante della presente determinazione;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate:

1. Di **conferire** al prof. Nunzio Laretta, nato a Chiamonte Gulfi il 07.04.1951, residente in Comiso, l'incarico di esperto in materia di sistemazione e riordino dell'archivio storico comunale, al fine di supportare il Sindaco nell'espletamento di attività connesse con le materie rientranti nella sfera delle proprie attribuzioni secondo le condizioni di cui allo schema del disciplinare di incarico che si allega;
2. Di **dare atto** che tale incarico è conferito a titolo gratuito, ad eccezione del solo rimborso delle spese vive e documentate, nei limiti di € 1.000,00 per l'intera durata dell'incarico;
3. Di **dare atto** che tale incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare e prosegue per tutta la durata del mandato del Sindaco, ferma restando la possibilità di rinuncia in ogni momento a giudizio insindacabile del soggetto che attribuisce l'incarico;
4. Di **dare atto** che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
5. Di **impegnarsi** a trasmettere annualmente al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'esperto nominato;
6. Di **demandare** ai Responsabili dell'Area Affari Generali e Risorse Umane e dell'Area Economico Finanziaria l'adozione dei provvedimenti necessari a dare seguito alle disposizioni del presente provvedimento;
7. Di **comunicare** il presente provvedimento all'interessato;
8. Di **disporre**, a cura dell'ufficio di segreteria, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" – "Consulenti e collaboratori";
9. Di **trasmettere** l'invio di copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Aree.

IL SINDACO

F.to Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 13-01-2022.

Li, 29-12-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Maccarrone Agata
